

1. E 1
IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il -9 NOV. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 573 del -5 NOV. 2004

Oggetto: Tribunale di Benevento - Atto di citazione Formato Antonio + 3 C/Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno cinque del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

IL VICESEGRETERARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ~~Gianclaudio IANNELLA~~
L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]

LA GIUNTA

• **Premesso** che con atto di citazione notificato il 17.9.04 i Sigg.ri Formato Antonio + 3 convenivano in giudizio questa Amministrazione per l'accertamento della nullità delle cessioni volontarie di beni, nonché il risarcimento dei danni per illegittima occupazione, nonché delle indennità ex art. 40 L. 2359/1865 e spese di giudizio;

Con determina n. 565/1/04 si procedeva alla costituzione nel giudizio de quo;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art. 50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art. 36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione notificato il 17.9.04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 565/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 565/1/04 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 17.9.04 da Formato Antonio + 3 C/Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 576 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

- 9 NOV. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio Iannello)

La suèstesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 NOV. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 26 NOV. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 NOV. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 26 NOV. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

| | | | |
|----|-----------------|----------|-----------------|
| il | <u>7037</u> | prot. n. | <u>Es. 7671</u> |
| il | <u>7037</u> | prot. n. | <u>2.12.04</u> |
| il | <u>11.11.04</u> | prot. n. | _____ |
| il | _____ | prot. n. | _____ |
| il | _____ | prot. n. | _____ |

1193
29.11.04

PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MURRAY

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

SEDE

| | |
|--|-------------|
| PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | |
| AL 96 PR | 2 DIC. 2004 |

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N.573 DEL 05.11.2004 AD OGGETTO: TRIBUNALE
DI BENEVENTO - ATTO DI CITAZIONE FORMATO ANTONIO + 3
C/PROVINCIA DI BENEVENTO - RATIFICA ATTI E
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera esecutiva indicata in
oggetto -

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1127
P. 11.04

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE**

**AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
N. 7034
71 NOV. 2004

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 573 DEL 5.11.2004 AD OGGETTO: TRIBUNALE DI BENEVENTO - ATTO DI CITAZIONE FORMATO ANTONIO + 3 C/PROVINCIA DI BENEVENTO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si rimette copia, della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -**



9/11

PROVINCIA DI BENEVENTO
17 SET 2004

legale
Pellegrino Cavuoto

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Mandato

Avv. Pellegrino Cavuoto
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado successivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farVi sostituire, di associare agli atti ed accettare tali rinunzie, conciliare, transigere, incassare, quietanzare, proporre ricorsi, reclami ed appelli, anche in via incidentale, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa ed agire esecutivamente.

I signori Formato Antonio, Formato Maria Grazia, Formato Rita, Formato Vincenzo proprio e nella qualità di eredi di Formato Pellegrino e Formato Luigi, rappresentati e dall'avv. Pellegrino Cavuoto, giusta mandato a margine di questo atto in data odierna elettivamente domiciliati in Benevento alla Via G. Pasquali n. 31, espongono quanto segue

FATTO.

I ricorrenti sono comproprietari di un fondo, esteso alcuni ettari, sito in Benevento alla Gran Potenza, individuato in catasto al fl. 46 particelle 75 e 76.

Con determinazione Presidenziale della Cassa per il Mezzogiorno n. 44922 del 28 veniva approvato il progetto per "la costruzione della strada a scorrimento veloce, della Tangenziale Ovest di Benevento".

Con decreto del Prefetto della Provincia di Benevento del 25.10.75 veniva disposta la redazione degli stati di consistenza anche degli immobili di proprietà dei ricorrenti soggetti alla realizzazione dell'opera ed individuati nelle particelle 75 e 76 del fl. 46 per mq. 18.000 circa. Effettuato lo stato di consistenza, con decreto del Prefetto della Provincia di Benevento del 24.1.76, veniva disposta la occupazione degli immobili inanzi descritti e veniva comunicato che l'8.3.76 si sarebbe proceduto alla relativa immissione in possesso.

L'Amministrazione Provinciale avviava successivamente i lavori che venivano però abbandonati per oltre un ventennio. Sul fondo di proprietà degli istanti non veniva realizzata alcuna strada né sullo stesso venivano ultimati o avviati lavori tali che potessero consentire di affermare la irreversibile trasformazione del fondo in favore della Amministrazione Provinciale, almeno sino all'autunno del 2000. Tanto è che sul fondo di cui è causa si era

Formato Antonio
Formato Luigi
Formato Rita
Formato Maria Grazia
Vi è
allegata
sull'originale

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0018351 Data 22/09/2004
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.RI
FORMATO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax 0824.24106

creata una folta vegetazione ove insistevano numerosi alberi piantati dai ricorrenti e parte del terreno veniva recintata dagli stessi istanti così come la residua parte ritornava di fatto nell'esclusivo loro possesso.

Nell'autunno del 2000 l'Amministrazione Provinciale, a distanza di oltre venti anni dallo spirare della occupazione legittima, senza alcun provvedimento, riprendeva i lavori sul fondo dei ricorrenti, dopo aver indetto una gara di appalto per il completamento della Tangenziale Ovest di Benevento.

A seguito della irrituale immissione in possesso espletata dalla Amministrazione Provinciale, i ricorrenti contestavano la stessa con nota del 17.10.2000. L'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale, con nota del 7.11.2000, replicava che "contestualmente all'immissione in possesso di cui al decreto del 24.1.76 l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva ai lavori correlati alla realizzazione dell'infrastruttura di cui innanzi determinando, sin dal 1978, per effetto delle opere e/o interventi eseguiti, irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi". Inoltre, l'Amministrazione Provinciale notificava ad alcuni dei proprietari, un atto di significazione e contestuale diffida "con cui si intimava i signori Formato " a voler provvedere immediatamente a liberare la proprietà dell'esponente Ente locale nella quale illecitamente si sono immessi"

Infine, l'Ente affermava che aveva stipulato atto di cessione volontaria il 29.1.79 con i signori Formato Maria Grazia, Formato Pellegrino e Formato Rita per cui aveva acquisito la quota di loro proprietà. Invece, per gli altri ricorrenti e cioè Formato Antonio e Luigi, aveva acquisito la stessa mediante accessione invertita.

Con raccomandata A.R. del 21.11.2000, gli scriventi erano costretti a contestare la diffida dell'Amministrazione Provinciale informandola che non avevano alcuna intenzione di rilasciare i fondi di loro proprietà senza un regolare procedimento amministrativo.

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 88100 Benevento
Tel. 0824.32.51.47 Fax. 0824.24106

I signori Formato, con raccomandata a.r. del 14.12.2000, chiedevano ai sensi della legge 241/90 all'Amministrazione Provinciale copia della determinazione Presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 e copia della gara d'appalto indetta dall'ente per il completamento della tangenziale Ovest. L'ente con nota del 4.1.2001 così si pronunciava sulla richiesta : " in ordine, poi, alla formulata richiesta di accesso agli atti si rappresenta l'assoluta disponibilità della scrivente Amministrazione ove sussistenti (e nel caso, per quanto innanzi esposto, non sembrano rinvenibili) i conferenti presupposti all'uopo inderogabilmente previsti dall'art. 22 della legge 241/90".

I ricorrenti, con nota del 10.1.2001, reiteravano la richiesta dei predetti documenti, contestavano quanto sostenuto dall'Ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale, si riservavano di agire giudiziariamente per ottenere la documentazione nel caso la stessa non venisse prodotta nei termini di cui alla nota del 14.12. 2000.

Il 2.02. u.s. gli istanti notificavano all' Amministrazione Provinciale ricorso ex art. 25 della legge 241/90. A seguito del ricorso l'ente inviava nota del 5.03.2001, a firma dell'Ufficio Legale, che consentiva l'accesso ai documenti richiesti ad eccezione della determina della cassa del Mezzogiorno andata smarrita.

Successivamente, l'Amministrazione provinciale depositava ricorso possessorio nei confronti degli attuali attori in quanto i fondi di cui innanzi si trovavano nel possesso degli stessi. I signori Formato, al solo fine di evitare ulteriori contenziosi non si opponevano alla domanda proposta dalla P.A. al solo fine di consentire alla stessa di realizzare l'opera.

Il comportamento della Amministrazione Provinciale è certamente illegittimo atteso che non sussiste a sostegno della nuova occupazione alcun atto amministrativo che la giustifichi. Tale illegittimità abilita i ricorrenti a chiedere il risarcimento dei danni subiti senza le decurtazioni previste dalla legge 662/96 art. 3 comma 65°.

*** **

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Fax. 0824.24106

Sulla giurisdizione del giudice ordinario

Gli attori nell'aprile del 2001 depositavano ricorso dinanzi al Tar Campania per conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima occupazione delle loro proprietà da parte della P.A. In detta domanda i ricorrenti chiedevano che venisse accertata la illegittimità del comportamento della P.A. e per l'effetto che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni. La predetta domanda pende ancora dinanzi all'autorità amministrativa non essendo stata fissata udienza di discussione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo era stata sancita dall'art. 34 del d.l.80/98, così come modificato dall'art. 7 della legge 205/00. La norma prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia della edilizia e dell'urbanistica per gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della P.A.

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 6.7.2004 n. 204, stabiliva la illegittimità parziale dell'art. 34, comma I del d.l. 31.3.98 n. 80, come sostituito dall'art. 7 lettera b) della legge 21.7.00 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti anziché gli atti e provvedimenti delle P.A. e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Secondo la migliore dottrina "esulano chiaramente dalla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di occupazione usurpativa e cioè tutte quelle controversie per le quali il presupposto per la richiesta di risarcimento del danno deriva non già da un atto, ma da un comportamento". ((Giovanni Virga in *lexitalia* . Articoli e note n. 7.8/2004). Ne consegue pertanto che per la domanda de qua è certamente competente il giudice ordinario, trattandosi di occupazione usurpativa, non sussistendo a monte della occupazione alcun valido atto autorizzativo.

Studio Legale Cavioto

Via G. Pajardi n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.51.47 Fax. 0824.24106

Violazione dell'art. 13 della legge 2359/1865. Decadenza della dichiarazione di Pubblica Utilità. Carezza di potere. Illecito permanente con effetti interruttivi della prescrizione. Inapplicabilità dell'art. 2947 c.c. al caso de quo. Occupazione Usurpativa.

Le tesi dell'Amministrazione Provinciale sostenute nella diffida del 7.11.2000 appaiono prive di pregio giuridico in relazione alla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità nonché per violazione dell'art. 13 della legge 2359/1865 che prevede l'obbligo di indicare i termini, relativi all'inizio ed alla fine dei lavori e della procedura di esproprio. Si tratta di un obbligo generalizzato e relativo a qualsiasi tipo di espropriazione.

Nel caso di specie l'ente convenuto aveva indicato, i termini di cui all'art. 13 in anni quattro dal 28.01.1975 per il completamento dei lavori e la emissione del decreto di esproprio.

L'Amministrazione Provinciale non ha provveduto né ad emettere il decreto di esproprio e tantomeno a completare i lavori nei termini della dichiarazione di p.u.. Tanto è che l'ente venti anni dopo ha indetto una gara d'appalto per il completamento degli stessi. E' di tutta evidenza, quindi, che la dichiarazione di pubblica utilità che è "la guarentigia prima e fondamentale del cittadino e la pietra angolare su cui deve poggiare, per legge, l'espropriazione per pubblico interesse" (Sez. Unite n. 2435 del 1984) è ovviamente decaduta con tutte le conseguenze di legge.

Riferendosi ad occupazioni illegittime per causa di pubblica utilità, il legislatore ha chiaramente posto anche in conformità al significato letterale dell'espressione, un collegamento teleologico con le finalità perseguite a mezzo della procedura espropriativa e, dunque, al fenomeno della cosiddetta accessione invertita: in difetto di una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità, ossia di una "causa" legittimante

Studio Legale Cavuoto

Via F. Palumbo n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.51.47 Fax. 0824.24106

l'occupazione, non si realizza detto fenomeno, ma soltanto un fatto illecito, generatore di danno. (Cass. Civ. Sez. I n. 148/98).

Nella espropriazione de qua l'ente avrebbe dovuto innanzitutto trasformare irreversibilmente il fondo, destinarlo al fine della opera pubblica nonché completare i lavori, assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Invece la dichiarazione di pubblica utilità è diventata inefficace il 29.1.79, l'opera non è stata completata nei predetti termini, la conseguenza è che la espropriazione da allora è priva di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Ma c'è di più. All'azione proposta dai ricorrenti va applicata la prescrizione propria dell'azione di risarcimento del danno extracontrattuale, ma la riconosciuta natura permanente dell'illecito – ravvisabile nell'ipotesi di realizzazione dell'opera in difetto di dichiarazione di pubblica utilità – comporta una ben diversa identificazione del dies a quo del termine prescrizione. In particolare, poiché l'illecito permanente si sostanzia, oltreché nella lesione di un diritto, nella trasgressione del dovere giuridico di porre fine alla creata situazione di antigiuridicità, e la prescrizione non corre se non con la cessazione della permanenza, ne deriva che nel caso in esame, il dovere di far cessare l'antigiuridicità mediante la restituzione del bene (con relativa cessazione della permanenza) non è venuto meno che nel momento dell'atto abdicativo implicito nella proposizione dell'azione di risarcimento del danno e quindi, in sostanza, contestualmente a quest'ultima, restando così radicalmente esclusa la possibilità che la prescrizione abbia potuto verificarsi. (Cass. Sez. Unite 1907/97).

In sintesi. La Pubblica Amministrazione aveva il dovere di completare i lavori in costanza del termine indicato nella dichiarazione di pubblica utilità. E' indubbio che i lavori non sono stati ultimati. Tanto è che stata indetta una seconda gara per farlo. La conseguenza è che tutti i lavori successivi al predetto termine sono esclusivamente un fatto illecito, generatore di danno, incapace di realizzare il fenomeno della accessione invertita con conseguenze sulla

Studio Legale Cavuoto

Via S. Piquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax 0824.24106

entità del danno ed anche sulla prescrizione, trattandosi di un illecito permanente non soggetto al termine di cui all'art. 2947 c.c.

“In tema di espropriazione per pubblico interesse, il comma 3 dell'art. 13 della legge 2359/1865 deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e di conseguenza la perdita del potere espropriativo” (Cass. Civ. Sez. I 17.6.99 n. 5998; Cass. Civ. Sez. I 16.5.2000 n. 6289; 18.1.2000 n. 479).

Sulla nullità della cessione volontaria.

a) Violazione dell'art. 12 della legge 865/71.

La procedura prevista dall'art. 12 della legge 865/71 consente al proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 sempre della legge 865/71.

La cessione volontaria degli immobili si inserisce in un contratto pubblicistico ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa.

Perché la cessione ex art. 12 sia perfezionata è necessario che vi sia: 1) la proposta da parte dell'ente con la indennità provvisoria di esproprio, legalmente determinata, nel senso che la stessa deve essere espressione della norma allora vigente; 2) la comunicazione che la stima così determinata possa essere incrementata del 50% e se si tratta di coltivatore diretto, che possa essere triplicata, oltre l'indennità prevista dall'art. 17 della legge 865/71; 3) la accettazione da parte dell'espropriato; 4) il pagamento della indennità entro 60 giorni dalla accettazione o il deposito della indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti; 5) l'emissione del decreto definitivo di esproprio, ai sensi dell'art. 13 della legge 865/71 o quanto meno la

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax. 0824.24106

stipula tra le parti di un atto pubblico; 6) il decreto di esproprio o l'atto pubblico deve essere emesso o stipulato nei termini dell'occupazione legittima ed entro quelli di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso de quo si ha la proposta di cessione, seppur irritualmente ed illegittimamente determinata, e la accettazione dei proprietari. Non altro.

L'ente non ha provveduto al pagamento della indennità. Non ha emesso il decreto di esproprio definitivo né è stato stipulato un atto pubblico tra le parti. Infine, l'ente non realizzava l'opera pubblica nei termini di legge abdicando di fatto ad ogni volontà espropriativa, restituendo il possesso dei fondi ai proprietari. Solo a distanza di 21 anni l'ente ha notificato la diffida del 7.11.2000 con cui comunicava di voler riprendere i lavori. Un po' poco per poter rivendicare addirittura la proprietà dei fondi dei ricorrenti.

b) Decadenza della dichiarazione di Pubblica Utilità.

La cessione è nulla anche sotto il già denunciato profilo della decadenza della dichiarazione di p.u. La determina Presidenziale della Cassa del Mezzogiorno veniva emessa il 28.1.1975. Nella stessa era precisato che i termini di cui all'art. 13 della legge 2359/1865 erano stati fissati in mesi 12 e mesi 48, decorrenti dalla data della stessa, rispettivamente per l'inizio e la ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio. Ne consegue che il 28.1.1979 la occupazione legittima sarebbe terminata. Le parti hanno sottoscritto la cessione volontaria solo il 29.1.79 per cui va dichiarata nulla, essendo la dichiarazione di pubblica utilità il presupposto che aveva indotto le parti a stipulare il contratto (Cass. Civ. 3.3.94 n. 2083)

c) Nullità della cessione ex art. 1418 c.c. In via gradata risoluzione della cessione ex art. 1453 c.c.

Il prezzo della cessione volontaria rimane correlato alla disciplina applicabile per l'indennità di espropriazione, senza che possa invocarsi che la stessa sia stata oggetto di una libera contrattazione tra le parti, come tale non vincolata ai parametri delle varie leggi succedutesi

Studio Legale Cavioto

Via G. Pajouli n. 31 - 88100 Bismarico
Tel. 0894 32.61.47 Fax. 0894 24106

nel tempo per le determinazione dell'indennità di espropriazione. (Cass. Civ. I Sez. 9.2.2000 n. 1421)

La violazione di norme imperative nella formazione del prezzo comporta la nullità della cessione ex art. 1418 c.c., in quanto questo è eterodeterminato perché agganciato alle previsioni normative relative alla determinazione della indennità .

In ogni caso si chiede la risoluzione del contratto di cessione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.

d) **Violazione dell'art. 12 della legge 865/71 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80.**

Infine la indennità è stata determinata dall'ente senza le maggiorazioni previste dalla legge, applicando il VAM che è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 5/80 dalla Corte delle leggi. Pertanto, anche per questo motivo la impugnata cessione va dichiarata nulla con tutte le conseguenze di legge.

Sulla accessione invertita. Inidoneità dei lavori eseguiti a determinare la irreversibile trasformazione e la destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica sul fondo di cui è causa.

La storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1464 del 26.02.83 prevede, come da successiva e costante giurisprudenza, che "nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per il decorso dei termini, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica comporta la estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'Ente costruttore".

Studio Legale Cavioto

Via S. Piquado n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0884.32.61.47 Fax. 0884.24106

La Suprema Corte ritiene affinché si possa parlare di accessione invertita, che la occupazione sia divenuta illegittima o sia tale ab origine, che si sia verificata la irreversibile trasformazione del fondo, che l'opera abbia natura pubblica e che la stessa sia stata realizzata da un ente pubblico o per delega di questo.

Nel caso di specie non si è verificata, sino all'autunno del 2000, alcuna accessione invertita in quanto non vi è stata né radicale trasformazione del fondo né tantomeno irreversibile destinazione dell'area al fine della costruzione dell'opera pubblica. Infatti, la Pubblica Amministrazione non ha eseguito lavori tali che potessero far affermare quanto richiesto dalla Suprema Corte. Sino all'autunno del 2000 la Pubblica Amministrazione, non aveva realizzato alcuna strada, addirittura non esisteva un piano percorribile, atteso che il fondo era occupato da una fitta vegetazione, in parte risultava recintato, in larga parte ostruito da cumuli di terreno di risulta e il fondo solo nell'ottobre - novembre del 2000 è divenuto accessibile ai mezzi meccanici. Infatti, in questi lunghi venti anni nessuna automobile o camion o mezzo meccanico ha percorso l'area di cui è causa. In proposito si possono confrontare le foto allegate che risalgono al novembre 2000.

La Corte di Cassazione con numerose e costanti pronunce ha così ritenuto requisito minimo per potersi parlare di accessione invertita in relazione a lavori che riguardano una strada :"Costituisce principio saldamente affermato da questa Corte Suprema - qui ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene - che in tema di occupazione appropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce una irreversibile trasformazione che ne rilevi la destinazione dell'opera pubblica; ciò che si verifica quando l'opera pubblica assuma, di fatto, le caratteristiche proprie della categoria dei beni cui appartiene; che, perciò, nel caso di una strada, essa per assumerne i connotati minimi suoi propri, deve rivelare l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se

Studio Legale Cavuoto

Via S. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax. 0824.24106

ancor priva di opere accessorie destinate a renderne l'uso più agevole e sicura ed a consentirne, in concreto, l'effettiva apertura al traffico; (Cass. Civ. Sez. I n. 4086 del 3.5.96, Cass. 13 Luglio 1994, n. 6561).

E' di tutta evidenza che sino al novembre 2000 non vi è stata alcuna irreversibile trasformazione del fondo occupato di cui è causa.

Risarcimento del danno senza le decurtazioni di cui all'art. 3 comma 65 della legge 662/96. Diritto dei ricorrenti alla indennità prevista ex art. 40 della legge 2359/1865.

La Amministrazione Provinciale di Benevento, dopo aver abdicato ad ogni volontà espropriativa per oltre un ventennio, ha illegittimamente rioccupato il fondo di proprietà dei ricorrenti nell'autunno del 2000. Nessun provvedimento amministrativo legittima la predetta occupazione, tanto meno la stessa è assistita da una efficace dichiarazione di pubblica utilità. La conseguenza è che gli istanti hanno diritto al risarcimento dei danni per il fondo occupato che sta subendo la irreversibile trasformazione. Il danno dovrà essere quantificato nella misura pari al valore venale, oltre interessi e rivalutazione senza le decurtazioni previste dall'art. 5 bis della legge 359/92, così come modificata dall'art. 3 comma 65 della legge 662/96. Infatti, laddove la occupazione sia priva di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, l'espropriato ha diritto alla restituzione del bene o al risarcimento del danno pari al valore venale del fondo. (Cass. Civ. Sez. Unite n. 1907/97).

Gli attori hanno, inoltre, diritto alla indennità di occupazione illegittima, a decorrere dalla immissione in possesso alla irreversibile trasformazione del fondo.

I signori Formato chiedono, infine, la indennità prevista, a titolo risarcitorio, dall' art. 40 della legge 2359/1865. Indennità che va cumulata con il risarcimento del danno. Infatti, il fondo è stato parzialmente occupato, la tangenziale Ovest lo taglia di fatto in due, per cui ha

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.51.47 Fax. 0824.24106

subito un evidente danno a seguito della occupazione. Addirittura una parte del fondo resta interclusa e non potrà essere raggiunta dai ricorrenti se non attraverso un sottopasso.

I ricorrenti abitano a confine della strada a scorrimento veloce e la distanza tra i loro immobili e la costruenda strada è inferiore a 100 metri, con tutte le conseguenze, facilmente immaginabili, di inquinamento atmosferico ed acustico. Non solo. Il fondo è particolarmente suggestivo per la posizione ed il panorama. L'ente ha realizzato sulla predetta area diversi pilastri che sconvolgono la bellezza del luogo penalizzando ulteriormente il valore anche degli immobili.

Sulla domanda subordinata di usucapione.

I ricorrenti, infine, e per mero scrupolo difensivo eccepiscono, altresì, di aver usucapito il fondo di cui è causa trattandosi, per la migliore delle ipotesi per l'ente, di un bene appartenente al patrimonio disponibile, atteso che l'opera non risulta terminata. Infatti il fondo per oltre un ventennio e cioè dal gennaio 1979 all'autunno 2000 è stato posseduto animus domini dai ricorrenti. Sull'area la P.A. non ha esercitato alcun possesso, avendo abbandonato i lavori nel lontano 1978 e vi è stata la interversione del possesso, almeno a decorrere dal momento in cui è cessata la efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (29.1.79). Si indicano a testi sulle predette circostanze i signori Tremigliozi Giovanni (via Pacevecchia - BN), geometra Cosimo Varricchio (c. da Pino - BN) e Tretola Luigi (C. da Montecalvo - BN).

Richieste Istruttorie.

Gli attori chiedono al giudice adito di voler nominare un consulente tecnico di ufficio che dovrà stabilire:

- a) se l'area di cui è causa è stata o meno irreversibilmente trasformata e destinata al fine dell'opera pubblica ed in caso positivo accertare il momento della

Studio Legale Cavioto

Via S. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax. 0824.24106

trasformazione e della destinazione, così come innanzi intesa; b) il valore venale del fondo occupato e la sua esatta estensione; c) se a seguito della realizzazione dell'opera vi siano fondi interclusi e d) se le proprietà dei ricorrenti abbiano subito pregiudizi a seguito della realizzazione dell'opera, così come previsto dall' art. 40 della legge 2359/1865.

Tutto ciò premesso e ritenuto essi istanti, come innanzi rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Nicola Calandra, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, G.I. a nominarsi, all'udienza del 29.11.2004 ore e luogo di rito, col prosieguito legale ed invito a costituirsi nei modi e termini di legge, non oltre venti giorni prima della fissata udienza nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed avvertimento che la costituzione oltre i detti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e precisamente per poter proporre domanda riconvenzionale ed eventuale chiamata in causa di terzo e che non comparendo si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertato che le cessioni volontarie stipulate dai signori Formato Maria Grazia, Formato Pellegrino e Formato Rita sono nulle, inefficaci e improduttive di qualunque effetto giuridico, rilevato, altresì, che il fondo de quo non è stato irreversibilmente trasformato, almeno sino all'autunno del 2000, che non è stata realizzata l'opera pubblica nei termini della dichiarazione di p.u. e che i ricorrenti hanno posseduto, animus domini, da oltre un ventennio le aree de quo, atteso, infine, che la nuova occupazione è illegittima ab origine, per i motivi indicati in narrativa, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pajonelli n. 31 - 82100 Benevento
Tel. 0824.32.61.47 Tel. e Fax 0824.24106

Presidente p.t., in solido o meno con gli altri convenuti, al pagamento del risarcimento del danno subito dai ricorrenti per la illegittima occupazione (almeno dall'autunno 2000) e per la perdita della proprietà del proprio fondo a decorrere dalla eventuale irreversibile trasformazione, a seguito della nuova illegittima occupazione, pari al valore venale dell'area occupata, da determinarsi mediante CTU, senza le decurtazioni previste dall'art. 5 bis della legge 359/92, così come modificato dalla legge 662/96, oltre interessi e rivalutazione; calcolare, altresì, nel danno subito dai ricorrenti le indennità previste dall' art. 40 della legge 2359/1865, oltre interessi e rivalutazione; rivalsa delle spese processuali, con attribuzione.

Si allega: 1) Avviso accesso per il verbale di consistenza del 25.10.75; 2) decreto di occupazione dell'8.3.76; 3) R.A.R. del 17.10.2000; 4) Nota dell'Amministrazione provinciale del 7.11.2000; 5) R.A.R. del 21.11.2000; 6) R.A.R. del 14.12.2000; 7) Nota dell'Amministrazione Provinciale del 4.01.2001; 8) R.A.R. del 10.01.2001; 9) Ricorso ex art. 25 della legge 241/90; 10) Nota dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale; 11) N. 4 fotografie dei luoghi di cui è causa relative al novembre 2000.

Si dichiara che ai fini del contributo unificato il valore della controversia è indeterminato per cui l'importo da versare è pari ad euro 310,00.

Benevento, li 27 Luglio 2004

Avv. Pellegrino Cavuoto

RELATA DI NOTIFICA. Addì.

Istante l'Avv. Pellegrino Cavuoto. Io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto atto All'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Calandra, mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI _____
IMPIEGATO, IN ALDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.



14

M 17/09/04